

TRANSIZIONE 5.0

Nelle scorse settimane è stato pubblicato il decreto che istituisce il piano “Transizione 5.0”; verrà previsto un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2024 e nel 2025 effettueranno investimenti in **NUOVI** beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di **progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.**

COME SEMPRE L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DI OGNI ASPETTO TECNICO È DEMANDATA AD UN APPOSITO DECRETO ATTUATIVO DEL MIMIT CHE VERRÀ EMANATO A BREVE.

Ad ogni modo è già stato stabilito che *“devono ritenersi **ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente** all’emanazione dei decreti attuativi purché ovviamente dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (02.03.2024) se gli stessi possono essere ricompresi nell’ambito del progetto di innovazione che sarà presentato una volta definitosi esaustivamente il quadro normativo”.*

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese (no professionisti) residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

LA SPETTANZA DELL’AGEVOLAZIONE È SUBORDINATA AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI (DURC IN REGOLA).

Il credito d’imposta in esame non spetta alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo oppure destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B**, Legge n. 232/2016 ([vedi allegato](#)); si tratta in sostanza degli stessi beni per i quali spettava l’iper ammortamento e per i quali spetta il credito d’imposta “Industria 4.0”.

Tali investimenti (effettuabili anche in leasing) devono essere:

- **destinati a strutture produttive ubicate in Italia;**
- **effettuati nel 2024 e nel 2025;**
- **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
 - una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione **non inferiore al 3%**; ovvero, alternativamente
 - una **riduzione dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento **non inferiore al 5%**.

Tra i beni di cui alla **Tabella B** che possono usufruire del credito d'imposta in esame **rientrano, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:**

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente.

Inoltre sono **compresi tra i progetti di innovazione agevolabili** che consentono una riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Va considerato che, con riferimento all'autoproduzione / autoconsumo di **energia da fonte solare**, sono agevolabili **ESCLUSIVAMENTE** gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett.a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

- c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

In attesa che venga istituito del registro in cui saranno iscritti i predetti moduli, sono agevolabili gli **impianti con moduli fotovoltaici** che, sulla base di un'apposita attestazione rilasciata dal produttore, **rispettano i requisiti tecnici e territoriali** di cui alle citate lett. a), b) e c).

Sono inoltre agevolabili le **spese per la formazione del personale** finalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, **nel limite del 10% degli investimenti** effettuati nei predetti beni e, in ogni caso, **fino a € 300.000**, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati dal MiMiT con specifico Decreto.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

Importo investimento	Credito d'imposta Transizione 5.0		
	<i>Riduzione consumi energetici:</i> dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi)	<i>Riduzione consumi energetici:</i> superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)	<i>Riduzione consumi energetici:</i> superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%

Superiore a € 10.000.000 e fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno			

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Al fine di usufruire del credito d'imposta in esame l'impresa deve presentare in via telematica "sullabase di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE"

- **certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente** attestanti:
 - **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
 - **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Le **spese** sostenute **per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta** per un importo non superiore a € 10.000, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, invia quotidianamente al MiMiT

l'elenco delle imprese che hanno validamente richiesto l'agevolazione e l'importo del credito prenotato.

L'impresa:

- ai fini dell'utilizzo del credito, **invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento agevolato**, secondo specifiche modalità definite con un apposito Decreto del MiMiT, per la determinazione del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
- invia una **comunicazione di completamento dell'investimento** corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post rilasciata dal valutatore indipendente.

Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'indicazione del

credito utilizzabile in compensazione. Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a **pena di revoca** dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Va inoltre considerato che:

- le **fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti** relativi all'acquisizione del bene devono **riportare l'espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame**. A tal fine può essere, ad esempio, utilizzata la seguente dicitura.

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024"

- l'**effettivo sostenimento delle spese** e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita **certificazione** rilasciata:
 - dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - da un Revisore legale / società di revisione legale, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti. Per tali imprese il **costo sostenuto per il rilascio della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d'imposta** per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 entro il 31.12.2025. Il credito **non utilizzato** entro il 31.12.2025 è **riportabile** in avanti e utilizzabile in **5 quote annuali** di pari importo.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta **non può essere ceduto / trasferito** *"neanche all'interno del consolidato fiscale"* e **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

CESSIONE / SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO

Qualora **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di completamento dell'investimento:

- il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- **non sia esercitato il diritto di riscatto**, in caso di acquisizione dei beni in leasing

il **credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito senza sanzioni ed interessi.

SOSTITUZIONE DEL BENE

E' possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa **sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti**. Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CONSIDERAZIONI FINALI

I beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi beni per i quali spetta l'agevolazione "Industria 4.0" con l'aggiunta che i beni per la "Transizione 5.0" devono far conseguire un risparmio energetico superiore al 3% - 5%.

A questo punto è evidente che se il bene è interconnesso ma non porta ad un risparmio energetico, l'impresa potrà ottenere solo il credito di imposta "Industria 4.0".

Ma considerando che il bene possa ottenere il credito di imposta "Transizione 5.0" va valutato di quale dei due crediti di imposta poter alternativamente usufruire.

Le considerazioni possono trarre spunto dalla seguente tabella.

INDUSTRIA 4.0 vs TRANSIZIONE 5.0		
	INDUSTRIA 4.0	TRANSIZIONE 5.0
Misura del credito di imposta	Generalmente 20%	Generalmente dal 35% al 45%
Utilizzo	3 quote di pari importo	Entro il 31.12.2025; l'eccedenza in 5 quote annuali dal 01.01.2026
Procedure	Per spesa entro 300mila euro basta autocertificazione del legale rappresentante	Obbligatoria certificazione ex ante ed ex post sui consumi energetici oltre alla perizia del revisore. Entrambe le spese però danno diritto al credito di imposta